

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'associazione denominata

«Društvo / Associazione Marij Kogojč»

L'associazione ha sede legale a Trieste.

L'associazione è un'organizzazione culturale, senza fini di lucro e ha per oggetto della propria attività promuovere, organizzare e svolgere attività culturali ispirate alla concezione cattolica della vita, anche con attività ricreative e sportive.

Per il conseguimento degli scopi sociali, l'associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna, comprese le compravendite, permuta ed ogni altro tipo di contratti, relativamente agli immobili, mobili registrati od altri beni o diritti: potrà inoltre stipulare mutui, concedere pegni, ipoteche od altre garanzie, relativamente ai beni sociali, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 2

Soci

Sono soci dell'associazione i fondatori della stessa, indicati nell'Atto costitutivo. Possono diventare soci, coloro che presentino domanda di associazione controfirmata da almeno due soci.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione a maggioranza assoluta.

Ogni socio si assume l'obbligo di rispettare le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni dell'associazione nonché delle decisioni del Consiglio Direttivo, partecipare alle attività ed alle manifestazioni sociali, contribuire alle necessità economiche dell'associazione, anche mediante il regolare pagamento delle quote sociali.

I soci si impegnano ad adire il Collegio dei Probiviri per la tutela dei propri diritti e per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e pertinenti e connesse al rapporto sociale.

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè comunicato almeno tre mesi prima della scadenza suddetta. Potrà avere anche effetto immediato dalla data della delibera del Consiglio direttivo, adottata in tal senso a maggioranza assoluta.

L'esclusione del socio può conseguire a seguito di gravi motivi, tra cui la violazione di norme ed obblighi nascenti dal presente statuto ed atteggiamenti gravemente contrari agli scopi dell'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e successivamente ratificata dall'Assemblea. La delibera di esclusione ha tuttavia effetto provvisorio sin dal momento dell'adozione da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

Mezzi economici – patrimonio dell'Associazione

L'associazione tende al conseguimento degli scopi con i contributi dei soci e di terzi o di enti pubblici e privati, con eventuali entrate derivanti da attività organizzate in proprio od in collaborazione di terzi.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo, il consuntivo e la relativa relazione del Consiglio Direttivo dovranno essere approvati entro il 30 giugno dell'anno in corso.

Articolo 4

Organi sociali

Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Collegio dei Probiviri

Articolo 5

Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Libro soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo e di cui è responsabile il Presidente. Delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno o deliberati in Assemblea in occasione della sua convocazione.

Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di giugno, per l'approvazione del consuntivo dell'esercizio precedente e del preventivo per l'anno in corso, della relazione sui medesimi, della relazione sull'attività svolta e di quella programmatica sulle attività in corso e programmate.

L'Assemblea provvede inoltre, con cadenza triennale, ad eleggere il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

L'Assemblea è validamente convocata mediante l'invio a ciascun socio di apposita lettera di convocazione inviata presso il domicilio dichiarato da ciascun socio nella domanda di ammissione e riportato nel libro soci, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere le indicazioni circa la data, l'ora ed il luogo di svolgimento, nonché dell'ordine del giorno.

L'Assemblea è validamente costituita se delibera con la presenza di almeno la metà dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione, non prima di un'ora dopo, senza alcun limite minimo di soci intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove vengano adottate a maggioranza dei voti espressi al

momento della votazione, esclusi gli astenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno 4/5 dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 6

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di soci determinato dall'Assemblea, non inferiore a tre e non superiore a nove consiglieri eletti fra le persona iscritte nel libro soci da almeno tre mesi.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che ne ha la rappresentanza legale, il quale convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, dal Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e dai soci, eletti come dalle disposizioni suindicate. Vi partecipano di diritto i Presidenti delle Sezioni Autonome del Coro e della Fondazione, come dall'Articolo 8.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione dei soci, sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, redige i bilanci preventivi e consuntivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce le quote sociali, predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e quanto necessario.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno in seduta ordinaria e, in seduta straordinaria, ogni qual volta ritenuto necessario dal Presidente o, su richiesta motivata, dalla maggioranza dei componenti.

Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le delibere sono assunte dalla maggioranza semplice dei presenti, esclusi gli astenuti ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il primo rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei soci entro sessanta giorni.

Articolo 7

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione ed esercita le funzioni di controllo ed arbitrali di cui all'articolo 2, nell'ambito dell'associazione. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Elege il proprio presidente in apposita riunione da convocarsi nei 15 giorni dall'elezione del Collegio.

Agisce e delibera di propria iniziativa o ad istanza dei soci o degli organi dell'Associazione.

Il Collegio esercita il controllo sulla sana e prudente gestione dell'Associazione, vigilando anche sulla regolare tenuta dei libri e dei documenti dell'Associazione.

Il Collegio dei Proviviri è inoltre esclusivamente competente a giudicare sulle contestazioni in materia di ammissione ed esclusione dei soci e negli altri casi previsti dalle disposizioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto. Le decisioni dei proviviri sono vincolanti ed inappellabili.

Articolo 8

Sezioni Autonome

All'interno dell'Associazione operano due Sezioni, il "Coro Marij Kogoj", impegnato sia nell'animazione delle funzioni religiose sia in incontri, riviste o concorsi musicali di vario genere, e la "Fondazione Marta Požar", che cura la raccolta, la conservazione e il restauro dei costumi tradizionali sloveni di Trieste, come ogni altra espressione culturale collegata, secondo lo statuto approvato.

I presidenti del Coro e della Fondazione partecipano di diritto alle riunioni del Comitato Direttivo dell'Associazione.

Articolo 9

Scioglimento e liquidazione

Nel caso di cessazione dell'attività, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista che provvede alla nomina di uno più liquidatori.

In casi di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre associazioni della minoranza slovena in Italia con scopi o finalità similari.